

1 Adulterio e omicidio a causa d'onore: un'occhiata ai codici antichi e moderni

1.1 Le leggi ad Atene e nell'antica Roma

La legge attica La difesa di Eufileto, nell'orazione lisiana *Per l'uccisione di Eratostene*, si fonda sul diritto che le leggi ateniesi riconoscono al marito tradito di punire l'adultero. Esso, a sua volta, non deriva da un'arcaica concezione tribale della colpa e della pena, per cui la prima coinvolge esclusivamente la sfera del privato e del γένος e la seconda ne costituisce di conseguenza il risarcimento e la vendetta; bensì è frutto della gravità morale dell'adulterio, che la polis ritiene uno dei comportamenti più pericolosi e lesivi dei principi e dei valori su cui si basa la comunità civile. In tal modo la vendetta personale diviene condanna che lo Stato decreta e di cui l'offeso si fa esecutore: «Οὐκ ἐγὼ σε ἀποκτενῶ, ἀλλ' ὁ τῆς πόλεως νόμος, ὄν σὺ παραβαίνων περὶ ἐλάττονος τῶν ἡδονῶν ἐποιήσω» (26).

La legge attica a cui fa riferimento Lisia è quella che Plutarco attribuisce a Solone (*Vita Solonis*, 33, 1-2), benché in realtà sia molto più probabile che risalga al precedente codice di leggi ateniese di Dracone (cfr. Demostene, *Contro Aristocrate*, 23,53; Pausania, IX, 36,8; Ateneo XIII, 569d): «Concesse infatti a chi avesse colto in flagrante un adultero di ucciderlo; qualora invece qualcuno rapisca una donna libera e le usi violenza, stabilì la pena di cento dracme e, qualora l'adeschi, di altre venti dracme, tranne per quante "passeggiano ostentatamente", intendendo le etere; queste infatti apertamente frequentano coloro che le pagano. [...] Orbene, punire il medesimo atto ora duramente e spietatamente, ora con indulgenza e quasi per scherzo, stabilendo come pena un'ammenda qualsiasi, è irragionevole; a meno che, essendo allora rara la moneta in città, la difficoltà di procurarsela non rendesse gravi le pene pecuniarie» (traduzione a cura di M. Manfredini). Va preliminarmente chiarito che la μοιχεία non corrisponde all'adulterio nell'accezione romana e moderna del termine, ma comprende,

oltre ad esso, anche l'unione sessuale con donne non maritate, ivi comprese le concubine. Esso si configura infatti come violazione dell'οἶκος, e può essere vendicato pertanto non solo dal marito, bensì anche dal padre e dal fratello della donna.

Si noterà che a Plutarco risulta incomprensibile la differenza di pena che la legislazione soloniana riserva all'adulterio e allo stupro. Lisia ne dà una sottile giustificazione, evidentemente strumentale alla difesa di Eufileto ma certo non priva di fondamenti, da rinvenire nella *paideia* dello Stato ateniese, preoccupato di tutto ciò che minacciava la stabilità dei legami familiari e corrompeva la moralità dei cittadini. Infatti – osserva Lisia – chi usa violenza si fa odiare dalla vittima, mentre chi, con le arti della seduzione, insinua la volontà dell'adulterio, la corrompe moralmente, disgrega la famiglia, rende incerto il riconoscimento della procreazione legittima. In realtà Lisia tace volutamente che la legge, anche nel caso di μοιχεία, lasciava all'offeso la facoltà di accontentarsi del risarcimento pecuniario, e, d'altra parte, per lo stupro consentiva di uccidere il violentatore, benché solo nell'atto stesso della violenza. Si può ancora osservare il legame tra la μοιχεία (e la conseguente uccisione del colpevole) con il luogo, l'οἶκος, laddove l'atto consumato all'esterno di esso, anche quando avviene attraverso l'adescamento, sembra configurarsi come stupro. Si può concludere con L. Piccirilli (*Vita di Solone*, op.cit.), che «la μοιχεία rientrava nella categoria generica dei reati commessi contro l'οἶκος, di cui contaminavano la purezza sacrale, rendendone equivoca la prole e tendendo perciò a frustrare lo scopo stesso dell'οἶκος, vale a dire la procreazione legittima, la quale assicurava la propagazione della famiglia e il mantenimento dei *sacra* familiari. Tutto questo veniva invece a mancare nel caso dello stupro, che, come si è visto, era una ὕβρις non qualificata dalla violazione dell'οἶκος; di qui la differenza delle sanzioni. Si potrebbe solo obiettare che, se anche per lo stupro la legge consentiva al cittadino ateniese di procedere all'uccisione immediata del violentatore, qualora questi fosse colto in flagrante, tuttavia in questo caso specifico la repressione immediata, consentita per tutto il

tempo in cui veniva commesso il reato, rientrava nella legge sulla legittima difesa».

La *lex Julia de adulteriis coercendis* Nell'ambito del diritto romano abbiamo notizia di una *lex Julia de adulteriis coercendis*, fatta approvare da Augusto nel 18 a.C., all'interno di una serie di provvedimenti finalizzati alla moralizzazione della vita pubblica e privata romana e alla tutela dell'istituzione familiare. La legge prevedeva l'istruzione di un processo (*quaestio*) per adulterio, nei confronti sia della moglie infedele sia del complice. Sembra che la pena fosse, per entrambi i colpevoli, la *relegatio in insulam* (in due isole diverse, naturalmente!) e inoltre la *publicatio* (confisca) di metà dei beni per l'uomo, di un terzo dei beni e metà della dote per la donna; sembra inoltre che al padre della donna fosse lecito uccidere la coppia colta in flagrante, al marito il solo complice. La stessa legge contemplava l'accusa e la pena anche per il crimine di stupro. Va osservato, al riguardo, che i concetti di adulterio e di stupro sono diversi da quelli di μοιχεία e di ὕβρις del diritto ateniese. Mentre in quest'ultimo, infatti, la μοιχεία, vale a dire l'adulterio, è termine che si estende all'unione sessuale con ogni donna libera all'interno dell'οἶκος, e lo stupro avviene al di fuori dell'ambito dell'οἶκος stesso, nel diritto romano l'adulterio è il congiungimento carnale con la donna sposata, lo stupro quello con la donna non unita in matrimonio.

A muovere l'accusa di adulterio potevano essere in primo luogo il marito o il padre della donna (*accusatio adulterii iure mariti vel patris*), ma, se, trascorso un periodo di sessanta giorni, ciò non avveniva, allora era lecito anche ad estranei prendere l'iniziativa. Notevole è il fatto che, qualora il marito avesse lasciato libero l'adultero colto in flagrante, sarebbe stato passibile di condanna per lenocinio; analogamente se non avesse divorziato dalla moglie adultera. In questo modo non solo la legge di Augusto tutelava il marito e la famiglia "disonorati" dall'adulterio, al punto da lasciare impunita l'uccisione dell'adultera da parte del padre, e del correo anche da parte del marito di lei, ma, addirittura, costringeva i familiari ad iniziative legali contro la coppia infedele.

1.2 Il codice penale italiano

Il reato di adulterio Il codice penale italiano ha conservato in vita, fino a tempi recenti, il reato penale di adulterio, nel contempo prevedendo, per l'omicidio della moglie adultera e del correo, la causa d'onore come attenuante specifica.

L'adulterio e il concubinato costituivano reato penale in base agli articoli 559 e 560 del codice penale, fino alla loro abrogazione, sancita dalla Corte Costituzionale nel 1968:

- a) art. 559 (adulterio): «La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera. La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. Il delitto è punibile a querela del marito»;
- b) art. 560 (concubinato): «Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni. La concubina è punita con la stessa pena. Il delitto è punibile a querela della moglie».

Dai due articoli è peraltro evidente la disparità tra l'uomo e la donna nella valutazione del comportamento configurabile come reato penale. L'adulterio, infatti, è considerato reato solo per la moglie, laddove il coniuge è passibile di pena solo nel caso di convivenza *more uxorio* con altra donna: «Per il fatto in sé, quale è considerato dalla Società, e per le possibili conseguenze (gravidanza), può essere punita la moglie che venga meno anche una sola volta alla fedeltà verso il coniuge [...]. Il marito che abbia rapporti con donna diversa della moglie non può essere punito se non nel caso in cui quei rapporti rivestino la figura del concubinaggio, cioè che si tratti di una relazione continuativa con la stessa donna. Né ciò basta perché la moglie può dar querela soltanto se il marito tenga la concubina nella casa coniugale [...] ovvero egli tenga la concubina notoriamente altrove cioè la tenga in modo che si renda noto essere egli con relazione continuata l'amante di quella donna» (*Codice penale*, commento di Luigi Valentino, Roma 1949).

Proprio in base a questa discriminazione, giudicata in contraddizione con il principio della parità tra i coniugi, sancito dall'art. 29 della Costituzione, i due articoli furono dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale nel 1968.

L'omicidio a causa d'onore Nel codice penale italiano la causa d'onore, come attenuante specifica dell'omicidio, era contemplata dall'articolo 587, fino alla sua abrogazione, avvenuta, unitamente a quella degli articoli 544 e 592, con la legge 442 del 5 agosto 1981. L'articolo 587 era stato introdotto nel 1930 dal codice Rocco, modificando l'articolo 377 del precedente Codice Zanardelli. La figura criminosa dell'omicidio a causa d'onore ricorreva «nei confronti di chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia. Ricorre altresì quando si cagiona, nelle dette circostanze, la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale con il coniuge, con la figlia, con la sorella. Pena la reclusione dai tre ai sette anni». Sul piano formale la differenza consiste nel fatto che nel codice Rocco il delitto compiuto per vendicare il proprio onore veniva a configurarsi come titolo autonomo di reato, mentre nel precedente esso era inglobato nelle altre circostanze di attenuante generica. Sostanzialmente – come precisa Luigi Granata (in *L'omicidio nel diritto penale*, Roma 1949) – l'espressione «causa d'onore» non va intesa «con riferimento alla possibilità di una vendetta, come una forma di soddisfazione che sia concessa al coniuge, padre o fratello oltraggiato; essa vuol stabilire sotto un riflesso puramente soggettivo che lo stato d'animo dell'agente deve essere valutato in relazione al senso personale dell'onore e ad un conseguente stato d'ira, il quale deve trovare la sua causa determinante nell'offesa al sentimento della dignità personale del colpevole». Da ciò derivano due condizioni necessarie per il riconoscimento della causa d'onore: la prima, che la reazione delittuosa sia immediata; la seconda, che nel comportamento ordinario dell'agente si possano «riscontrare gli elementi etici che si ricollegano [...] al concetto del-

l'onore stesso, inteso come complesso di tutela e di salvaguardia della legittimità e dell'onestà dei rapporti sessuali». Va infine ricordato che, mentre il codice Zanardelli prevedeva, come circostanza attenuante, unicamente la scoperta della coppia in flagrante adulterio, il codice Rocco vi includeva anche quelle altre circostanze che, consentendo di ricavare la chiarissima e inconfutabile certezza dell'infedeltà, provocassero un grave contraccolpo morale e psicologico.

L'abrogazione dell'art. 587: "un fossile di sottocultura" Con l'articolo 1 della legge 442 del 5 agosto 1981 viene abrogato l'art. 587 del Codice penale, «una norma – scrive M. De Nigris Siniscalchi (in *Cassazione penale*, *Massimario*) – di cui da tempo si era reclamata l'eliminazione dall'ordinamento e si era denunciato il contrasto con la mutata coscienza sociale»; una norma che, peraltro, non aveva riscontro negli altri codici europei. Significativo l'intervento del senatore Benedetti, che, nella seduta del Senato del 15-5-1980, sottolineava che «la funzione della norma è anche pedagogica (o almeno preventivo-dissuasiva) mentre nel caso in questione la norma agisce, al contrario, in maniera perversa, fornendo al marito offeso, tramite la causa d'onore, una giustificazione e quasi un invito a uccidere...»; concetto rafforzato nella stessa seduta dalla senatrice Jervolino, allorché affermava che l'art. 587 «rappresenta un vero incentivo ad uccidere, in quanto suggerisce l'idea che attraverso l'omicidio si riconquisti l'onore perduto, che la donna possa essere trattata come un oggetto e che l'onore sia sempre e solo quello sessuale».

1.3 Il delitto d'onore in alcuni paesi oggi

In molti paesi la protezione giuridica e, in misura ancora maggiore, quella "reale" al colpevole del delitto d'onore è ampia e resiste tenacemente all'evoluzione dei costumi. In realtà, come si legge in *Le monde diplomatique*, Maggio 2001, in riferimento ai delitti d'onore consumati in Pakistan, «il delitto d'onore è una pratica preislamica,

senza reale fondamento religioso, anche se trae vantaggio dalla crescita dell'integralismo, le cui prime vittime sono le donne. Il problema è soprattutto socio-culturale, ed è caratterizzato da una larga impunità. Rimanda a una pratica solidamente radicata nei costumi di società tribali [...]. In queste comunità, rette da un patriarcato inflessibile, alla minima trasgressione sessuale, al minimo sospetto di adulterio, si uccidono mogli, figlie, sorelle e madri».

Il rapporto 2004 di Amnesty International Il Pakistan resta uno dei paesi in cui la pratica è maggiormente ricorrente. Nel rapporto 2004 di *Amnesty International* si contano in questo Stato 637 donne vittime di un "delitto d'onore". Ma questa pratica viene registrata anche in altri paesi, come la Giordania, dove, peraltro, la regina Rania è impegnata ad appoggiare gli emendamenti all'art. 340 del codice penale, per cui gli uomini che uccidono le proprie mogli per presunti adulteri sono esenti da pene; o come l'Afghanistan, in cui le uccisioni da parte di familiari di donne e ragazze accusate di essere fuggite o di aver commesso adulterio sono ancora tollerate dalla giustizia, mentre l'adulterio stesso, la fuga, l'attività sessuale di donne non sposate – delitti noti con il termine *zina* – sono considerati reato penale.

Adulterio come reato penale: il caso Turchia Al riguardo è recente il caso Turchia, che ha interessato l'opinione pubblica internazionale, anche e soprattutto perché connesso alla richiesta di ingresso nell'Unione Europea. In questo Stato, infatti, è stata recentemente proposta la reintroduzione del reato penale di adulterio, previsto dal codice penale fino al 1998 ma solo relativamente alla donna, laddove per l'uomo era contemplato come reato il solo caso di convivenza *more uxorio*. In verità la proposta, avanzata dal Primo Ministro Recep Tayyip Ecevit, prevedeva di uniformare il reato per entrambi i coniugi, ma, di fatto, come hanno sostenuto le associazioni femminili, ben difficilmente una donna nella società turca oserebbe sporgere accusa nei confronti del marito. La vera resistenza tuttavia veniva dalle forze

che difendevano l'impronta "laica" della Costituzione turca, che non consente interferenze dello Stato nella vita privata dei cittadini. La questione ha assunto rilevanza internazionale, in quanto si è intrecciata alla richiesta dell'ingresso della Turchia nell'Unione Europea. La Commissione Europea ha infatti posto, tra le condizioni, quella dell'adeguamento ai principi laico-occidentali che improntano la Costituzione europea, contraddetti, a suo giudizio, dalla proposta di reintegrazione del reato di adulterio. Solo il 26 settembre 2004 il Parlamento turco, riunitosi in sessione straordinaria per approvare il nuovo codice penale, ha deliberato di espungere dal testo la sezione relativa alla trasformazione dell'adulterio in reato penale. È stato così rimosso uno dei principali ostacoli al negoziato per l'adesione della Turchia all'Unione Europea, consentendo, dopo dieci giorni, al presidente della Commissione Romano Prodi e al Commissario "per l'allargamento" Gunther Verheugen di presentare la relazione dell'esecutivo dell'UE per la candidatura turca.

1.4 Una sentenza per omicidio a causa d'onore

Riportiamo, al termine di questo breve percorso, la sentenza della Corte di Cassazione, relativa al processo contro Giovanni Convertini, reo di aver ucciso, il 16-6-1948, l'amante della moglie, dopo aver scoperto la coppia in flagrante adulterio. Al Convertini era stata già riconosciuta in prima istanza la causa d'onore, contro cui il P.M. era ricorso, fondandosi sul fatto che l'omicida era già venuto precedentemente a conoscenza della relazione, perdonando tuttavia la moglie, dietro promessa dell'immediata interruzione della stessa. Nella sentenza della Cassazione, che riconferma quella della Corte d'Assise di Lecce, si individua con chiarezza la peculiarità del delitto d'onore, che, da una parte, si distingue dalla generica attenuante della provocazione (art. 62 comma 2 del codice penale), dall'altra non si riduce alla punizione della coppia, ma implica l'oggettiva dimostrazione che il colpevole sia sensibile all'aspetto morale e sociale del problema.

La Corte d'Assise di Lecce ha ritenuto in fatto che la sera del 16 giugno 1948 Convertini Giovanni di ritorno dalla campagna, armato di fucile per difesa personale, giunto in paese costeggiò il giardino retrostante la sua abitazione. Recatosi colà si sentì uno scambio di colpi; prima si sentì un colpo forte di fucile e quindi vari colpi più lievi e consecutivi di pistola, poi ancora un altro colpo forte di fucile ed infine vari altri colpi di pistola. Subito dopo, tale Caliande amante della moglie del Convertini, fuggiva e, dopo aver percorso quasi a passo di corsa la strada che intercorreva tra il giardino e la sua abitazione (circa 300 metri), decedeva abbattendosi per terra proprio dinanzi alla porta di casa. Si accertò che la moglie del Convertini, D'Urso Caterina, fin dall'età di 13 anni aveva amareggiato con il Caliande. Successivamente, lasciatisi convincere dai famigliari, aveva sposato il Convertini. Senonché, la D'Urso continuò la tresca con il Caliande, uomo violento, tanto che in paese era chiamato «Nicola lo spacccone». Tra l'altro, una volta fu sorpreso dal Convertini nella propria casa con la moglie, nascosto sotto il letto, e, mentre questi inveiva contro la moglie stessa con un bastone in mano, il Caliande gli puntò la pistola, premette il grilletto e, se il colpo non partì, ciò avvenne per mancato funzionamento dell'arma. Di qui querela per adulterio e per minacce, poi rimessa per intercessione di parenti e di amici e promessa della moglie che la relazione sarebbe cessata e mai più ripresa.

La mattina del fatto il Convertini avvertì la moglie che la sera sarebbe rimasto in campagna perché doveva trebbiare le fave; ma poi cambiò proponimento perché le fave bagnate per la pioggia, non si erano potute trebbiare; e, quindi, rincasando avvenne l'incontro e il conflitto nel giardino col Caliande, che aveva riconosciuto e solo allora comprese che la vecchia tresca continuava.

Rinviato a giudizio il Convertini per omicidio premeditato, venne ritenuto colpevole invece di omicidio a causa di onore e di contravvenzione per porto di fucile senza licenza e di detenzione di arma non denunciata e condannato ad anni due di reclusione e a mesi due di arresto, col beneficio delle attenuanti generiche.

Hanno ricorso contro la sentenza, l'imputato e il Procuratore Generale. (omissis). In merito al ricorso del P.M., si osserva che, contrariamente al suo assunto, la sentenza, con sufficiente motivazione, ha ritenuto che, dopo la remissione della querela per adulterio e il perdono concesso dal marito alla moglie, a condizione che l'illecita relazione fosse cessata, effettivamente questa cessò, e poi riprese senza che l'imputato ne avesse certezza o sospetto per il fatto che la moglie si concedeva con una certa riluttanza.

Invero, il giudice di merito, alla stregua delle risultanze processuali, valutate con criteri logici e giuridici, ha escluso che il Convertini il giorno del fatto, recandosi nel suo fondo, avesse assicurato la moglie che avrebbe pernottato colà e ciò con l'intento di poterla poi sorprendere con l'amante; mentre invece, prestando fede alla dichiarazione di lui, ha ritenuto che il ritorno dipese dalla circostanza che la trebbiatura delle fave non potesse avvenire, essendo ancora fresche a causa delle piogge.

Né omette la sentenza di rilevare che i due amanti si servivano di mezzi più disparati per ingannarlo. Ricorsero, perfino, a segnali luminosi da una casa all'altra quando il marito era assente e a cautele escogitate per incontrarsi: l'amante da una strada campestre si introduceva in giardino carponi attraverso una apertura praticata nel muro di cinta, richiusa di volta in volta mediante un grosso sasso; e il Convertini, ignaro di tutto, non ebbe modo di elevare lagnanze sul conto della moglie nei vari mesi che trascorsero dopo la ripresa della tresca.

Nella specie, inoltre, neppure può sostenersi l'inapplicabilità dell'art. 587 C.P. sulla considerazione che, in precedenza, vi era stata una prima relazione illecita, per cui la conoscenza di essa da parte del marito rendeva irrilevante l'ignoranza successiva della ripresa tresca dopo la remissione della querela e il perdono.

Sarebbe antiggiuridico, oltre che inumano e antisociale, concepire una pretesa decadenza comminata dall'art. 587 ai danni di chi, avendo una prima volta perdonato, sia poi trascinato a vendicare col sangue l'offesa, ove egli scopra, in tempo successivo al perdono, che la tresca era stata ripresa; né la norma contiene una limitazione simile.

La stessa interpretazione letterale è sorretta dalla *mens legis*.

Invero, per il nuovo codice penale la causa di onore non costituisce per il delitto di omicidio (o di lesione personale) solo una scusante con l'effetto di apportare una riduzione di pena, come il codice abrogato, ma fa assumere al reato una figura a sé, autonoma; e per essere operativa di effetti non ha più bisogno della sorpresa o quasi sorpresa in flagrante di adulterio o di illecito concubito, bastando che della illecita relazione si sia avuta notizia al momento del reato.

Mettendo poi in relazione il disposto dell'art. 587 con l'altro principio ispiratore dell'attenuante della provocazione (art. 62, n. 2 C.P.), si può dire che la configurazione dell'omicidio per causa di onore non è altro, in sostanza, che una specificazione maggiore dell'attenuante stessa, prevedendosi una provocazione più grave, più complessa, determinata e tale da dar luogo a un nuovo titolo di reato.

È risaputo, infatti, che l'offesa dell'onore familiare veramente sentito determina una intensa commozione, uno scompiglio psicologico, suscitando un impeto di collera e d'ira e trascina al delitto di sangue nella immediatezza della scoperta della tresca, specialmente quando vi sia stato il perdono.

Questo atto inoltre, dal punto di vista della politica criminale, non poteva rimanere escluso nella configurazione del delitto di omicidio per causa di onore, perché il perdono è determinato da sentimenti sociali di varia specie: affetto per i figli, speranza di emenda, timore di scandalo maggiore nell'interesse della famiglia, amore intenso per lo stesso coniuge *infedele* che promette di ravvedersi ecc.: sentimenti tutti non imponderabili ma degni di essere presi in considerazione, avendo pieno riscontro nell'ambito sociale, che il diritto tutela.

Ove, invece, un onore da difendere più non esiste, perché l'agente abbia consentito alla tresca o l'abbia tollerata o favorita, l'art. 587 non è più applicabile; in quanto – a differenza di ciò che si verifica in seguito al perdono – in tali casi egli o ha dimostrato indifferenza per il fatto illecito successivo, ovvero gli ha dato o è concorso a dargli causa e, quindi, la sua reazione non fu determinata da motivi di onore, si dimostrerebbe di aver fatto gettito del proprio onore, di essere insensibile all'appello di questo sentimento.

E pertanto, data la fattispecie in esame e la valutazione giuridica di tutte le risultanze processuali da parte del giudice di merito, le censure mosse dal P.M. alla sentenza gravata non hanno alcun fondamento. p.q.m. la C.S. rigetta i ricorsi.

[Sentenza della Corte di Cassazione]